

Registro Imprese Area Utenza

Dir. n. 03 20 luglio 2018

Oggetto: Esercizio dell'attività di meccatronica: conclusione della fase transitoria con indicazioni operative .

Il Conservatore

Richiamata la direttiva n. 04, del 27 marzo 2013, con la quale sono state fornite indicazioni operative sulla scorta dei chiarimenti applicativi dettati dalla circolare ministeriale n.3659/C del 2013 sull'esercizio dell'attività di meccatronica, dopo l'entrata in vigore della L.224/2012;

Richiamata, altresì, la direttiva n. 05, del 22 novembre 2016, con la quale si è disposta la proroga per l'avvio di nuove imprese in uno solo degli ex settori dell'autoriparazione (elettrauto o meccanico-motoristico), con la possibilità di iscriversi per le soppresse sezioni di meccanica-motoristica o elettrauto fino al 31 dicembre 2017, con l'impegno a regolarizzarsi, entro un congruo termine, estendendo successivamente l'abilitazione all'intero settore della meccatronica;

Considerato che i corsi integrativi, previsti dalla normativa speciale (L. n.224/2012), per superare la fase transitoria, in provincia di Latina sono ormai da diverso tempo attivi;

Tenuto conto del d.lgvo 25 novembre 2016, n°222 che ha effettuato una ricognizione dei regimi amministrativi disponendo, appunto, per l'avvio dell'attività di autoriparazione la presentazione della *Scia unica/condizionata/comunicazione al SUAP territorialmente competente* e la relativa modulistica, dove è previsto l'avvio esclusivamente delle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista.

Preso atto delle nuove disposizioni contenute nell'art.1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), con le quali sono state apportate delle modifiche alla Legge 11 dicembre 2012, n.224, ed è stato prorogato il termine transitorio che consente alle imprese, <u>iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Artigiani prima dell'entrata in vigore della L. 224/2012 (04/01/2013)</u>, abilitate alla meccanica-motoristica o elettrauto di poter continuare ad operare nel rispettivo settore fino al 05 gennaio 2023;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n.3703/C del 09 gennaio 2018, con la quale sono state riportate integralmente le modifiche apportate dalla suindicata Legge n.205/2017; in particolare, l'applicabilità del punto 3 della

circolare 3659C/2013 "Requisito dell'esperienza lavorativa" e all'istituzione di corsi riqualificanti e multiqualificanti;

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 0130778 del 05 aprile 2018, dato alla CCIAA di Potenza nel quale si ribadisce, alla luce del nuovo quadro normativo, che "l'esperienza professionale maturata in imprese ex elettrauto o ex meccanico-motoristiche non possa più essere presa in considerazione, né tantomeno si possa più consentire l'apertura di imprese operanti in uno di questi due ex settori dell'autoriparazione, come è stato invece possibile nel periodo transitorio";

Tenuto conto, altresì, dell'orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico in base al quale la circolare 3659/C del 11/03/2013 aveva efficacia per il solo periodo transitorio conclusosi il 05 gennaio 2018;

Vista, altresì, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n.3706/C del 23 maggio 2018 con cui si sono forniti ulteriori elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle nuove disposizioni;

Ritenuto necessario disciplinare la materia alla luce del nuovo quadro normativo;

Dispone

- 1) <u>di non consentire</u>, alla luce delle nuove disposizioni, **l'apertura di nuove** imprese operanti in uno solo dei due settori di ex meccanico-motoristico o di ex elettrauto, a far data dalla presente direttiva;
- 2) <u>di non consentire</u> la regolarizzazione di attività parziali di meccanicamotoristica o di elettrauto mediante la presentazione di fatture in luogo del percorso speciale, in ottemperanza alla Legge n. 224/2012, a far data dalla presente direttiva;
- 3) che i nuovi responsabili tecnici che abiliteranno nuovi avvii di attività di meccatronica dovranno aver maturato l'esperienza professionale, prevista dall'art. 7, comma 2, punti a) e b) della Legge n.122/1992, presso un'impresa che sia abilitata all'esercizio dell'attività meccatronica, non essendo più possibile far valere l'esperienza acquisita come elettrauto o come meccanico motoristico, in quanto non è più applicabile la vecchia disciplina transitoria;
- 4) di consentire alle imprese, già in possesso di almeno una abilitazione nel settore dell'attività di autoriparazione (gommista o meccatronica o carrozzeria), di acquisire i tecnico-professionali per uno restanti altri 0 i dell'autoriparazione, attraverso la frequentazione e il superamento di appositi corsi integrativi che saranno attivati dalle Regioni entro il 1° luglio 2018, previa definizione dei contenuti minimi che saranno disposti in Conferenza Unificata, senza il successivo periodo di esperienza lavorativa e, pertanto, non prima della suindicata dal combinato disposto (art. 2, comma 1-ter ed art. 3, comma 2-bis) data: l'estensione delle abilitazioni, senza la necessità di un anno di esercizio dell'attività

di autoriparazione, <u>si applica solo</u> a quelle imprese iscritte al 04 gennaio 2013, purché abbiano mantenuto lo stesso responsabile tecnico che ricopriva tale carica alla data di entrata in vigore della L. 224/2012 (05/01/2013) ovvero che ricoprivano tale funzione per altre imprese di autoriparazione sempre alla medesima data; in sintesi, si applica esclusivamente ad imprese e Responsabili Tecnici già iscritti per uno o più dei settori dell'attività di autoriparazione alla data del 05 gennaio 2013;

- 5) che la clausola di salvaguardia (art. 3, comma 3, della legge n.224/2012), si applica solo ai titolari o ai responsabili tecnici **in attività** e non a soggetti (titolari o RT) cessati che successivamente intendano abilitare una nuova impresa.
- 6) Non potranno usufruire della proroga (10 anni) al 05 gennaio 2021 le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo Artigiani successivamente all'entrata in vigore della L. 224/2012 (dal 05/01/2013) per una sola delle attività di meccanica o elettrauto;
- 7) ai fini della presente direttiva, considerata la continuità dell'esercizio dell'attività di autoriparazione, non si considerano nuovi avvii i casi di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di conferimento, di scissione e di trasformazione, al fine di non creare ingiuste penalizzazioni.

II CONSERVATORE

Dott. Domenico Spagnoli

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i